



COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.11 DEL 03/02/2024

OGGETTO: ABBADIA DI MONTEPULCIANO, VIA DEI GREPPI - altezza intersezione Passaggio a livello KM 187+356 - ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, DALLE ORE 8:00 DEL 19/02/2024 ALLE ORE 18:00 DEL 25/02/2024 - INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL BINARIO FERROVIARIO, LINEA "CHIUSI-SIENA", PL KM 187+356, RETE FERROVIARIA ITALIANA

IL COMANDANTE

VISTA la Richiesta di rilascio d'Ordinanza per chiusura della viabilità – interventi di risanamento del binario ferroviario, Linea Empoli – Chiusi PL km 187+356, in corrispondenza della viabilità comunale via dei Greppi nel Comune di Montepulciano (in atti prot. in atti n. 1209 del 09/01/2024);

VISTA la Richiesta chiusura strada via dei Greppi – 19-22/02/2024, inviata da Scala Virgilio&Figli S.p.A. (in atti prot. 3251 del 22/01/2024);

VISTA la Richiesta di rilascio d'Ordinanza per chiusura della viabilità – interventi di risanamento del binario ferroviario, Linea Empoli – Chiusi PL km 187+356, in corrispondenza della viabilità comunale via dei Greppi nel Comune di Montepulciano (in atti prot. 3890 del 26/01/2024);

VISTO l'ELABORATO GRAFICO ESPLICATIVO contenente:

- Estratto planimetrico;
- Planimetria esplicativa intervento;
- Viabilità alternativa con indicazione segnaletica di deviazione;
- Cartello di deviazione "tipo";

VISTA la documentazione agli atti;

ACCERTATO che viene richiesta la chiusura completa della viabilità in via dei Greppi, in corrispondenza dell'intersezione con la sede ferroviaria – interdizione circolazione veicolare e pedonale con deviazione sulla viabilità alternative, dalle ore 8:00 del 19/02/2024 alle ore 18:00 del 25/02/2024;

PRESO ATTO dello stato dei luoghi;

PRESO ATTO che via dei Greppi è una strada comunale classificata, riguardo alle sue caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (ex art. 2, commi 2 e 3, C.d.S.), di tipo **F – Strada locale**, ovvero: *strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade*.

DATO ATTO della necessità di consentire la esecuzione di interventi di risanamento del binario ferroviario in corrispondenza del Passaggio a livello situato al km 187+356, in corrispondenza della intersezione con via dei Greppi;

PRESO ATTO che il transito dei residenti e dei mezzi di soccorso rimarrà in ogni caso garantito tramite viabilità alternativa esistente, meglio riportata nell'elaborato grafico esplicativo;

CONSIDERATO che, con riferimento al periodo di chiusura sopraindicato, sarà predisposta ed installata idonea segnaletica di deviazione, riportante gli itinerari di viabilità alternativa, a spese e cura della impresa esecutrice i lavori per conto di RFI;

CONSIDERATO pertanto necessario disporre, per quanto di competenza, l'istituzione temporanea del divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in via dei Greppi ad Abbadia di Montepulciano – altezza intersezione Passaggio a livello km 187+356 - dalle ore 8:00 del 19/02/2024 alle ore 18:00 del 25/02/2024;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto sopra evidenziato;

ATTESA l'opportunità di disciplinare il transito dei veicoli e dei pedoni secondo criteri di tutela dell'incolumità delle persone fisiche;

VISTO il D.lvo 18/8/2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DISPONE

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA DEI GREPPI AD ABBADIA DI MONTEPULCIANO - altezza intersezione Passaggio a livello km 187+356 - DALLE ORE 8:00 DEL 19/02/2024 ALLE ORE 18:00 DEL 25/02/2024.

Prima dell'esecuzione dei lavori, per la delimitazione dell'occupazione dovrà essere installata tutta la segnaletica di cantiere in conformità del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), degli artt. 30 e 31 del relativo Regolamento di Attuazione e del Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Il personale incaricato da RFI dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Contestualmente, al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa all'Ufficio Stampa affinché ne sia data massima diffusione a mezzo stampa e di altri canali informatici, contestualmente viene inviata agli organi istituzionali preposti ai servizi di emergenza e soccorso nonché agli organi di polizia.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 L.7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale Luca Batignani.

Per l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

**IL RESPONSABILE DI AREA
BATIGNANI LUCA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005